



Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

*L'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione:
il presente che guarda al passato per pensare al futuro*

Mercoledì 12 aprile 2017- 14:30
(Corte di cassazione, Aula magna)

Nomofilachia e Massimario

Giovanni Amoroso

SOMMARIO: 1. Nomofilachia e Corte di cassazione. - 2. L'ufficio del Massimario della Corte di cassazione. - 3. La massimazione ad opera dell'Ufficio del Massimario. - 4. La rete dei precedenti. - 5. La "forza" dei precedenti: la forma attenuata del principio "*stare decisis*". - 6. La "giurisprudenza conforme" quale parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione (art. 360 *bis* c.p.c.): il recente intervento delle Sezioni Unite civili (sent. n. 7155 del 2017). - 7. L'interesse "nomofilattico" alla trattazione del ricorso in udienza pubblica nel nuovo rito del giudizio civile di cassazione (le ordinanze nn. 5533 e 8869 del 2017).

1. Nomofilachia e Corte di cassazione. La "missione" della Corte di cassazione è quella assicurare l'esatta osservanza delle leggi nelle decisioni dei giudici. Alla Corte di cassazione è assegnato il compito di operare un generalizzato sindacato di legittimità che, protratto nel tempo, realizza la nomofilachia e crea quell'inveramento della norma generale ed astratta in principi di diritto espressi dalla giurisprudenza (i

"precedenti"), i quali progressivamente si addensano in ragione della loro ripetuta affermazione fino a creare quella situazione che va sotto il nome di diritto vivente.

Questa funzione è elevata a garanzia costituzionale dal settimo comma dell'art. 111 Cost. che prevede che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Ma è una "missione" - questa della nomofilachia - che viene da lontano.

Il primo ordinamento giudiziario dello Stato italiano (R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626), oltre a prevedere la Corte di cassazione tra le "autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia", ne stabiliva i compiti enunciando in termini generali: "La Corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi" (art. 122).

Questo ordinamento giudiziario del 1865 derivava, con poche modifiche, dall'ordinamento giudiziario del Regno di Sardegna (r.d. 13 novembre 1859, n. 3781) che ben più coerentemente poteva proclamare questa missione della Corte di cassazione perché faceva riferimento all'unica esistente all'epoca, quella di Torino. Quando dagli Stati preunitari si passa al Regno d'Italia tale previsione normativa, riferita a tutto il sistema giudiziario del paese, si rivela subito inadeguata in ragione della pluralità delle Corti di cassazione, ognuna delle quali - attraverso il sindacato di legittimità per violazione di legge - creava la propria "nomofilachia".

All'epoca dell'unità d'Italia erano presenti nel territorio nazionale quattro Corti di cassazione, quelle di Torino (istituita nel Regno di Sardegna con editto di Carlo Alberto del 1847), di Firenze, di Napoli e di Palermo.

Con la legge n. 2215 del 2 aprile 1865 si stabilì che queste quattro corti di Cassazione preunitarie continuassero a funzionare.

La legge 2 aprile 1871, n. 151, estese poi, in via transitoria, la giurisdizione della cassazione di Firenze anche alla provincia romana, appena riunita al regno d'Italia.

Di lì a poco fu istituita la Corte di cassazione di Roma (con legge 12 dicembre 1875, n. 2837): si arrivò così a cinque Corti di cassazione.

Però l'esigenza di unitarietà, sottesa ad un sindacato di legittimità che potesse realizzare una sola nomofilachia, cominciava ad affacciarsi e si concretizzò in una prima novità normativa diretta a superare l'anomalia di avere un organo giurisdizionale, nato per garantire l'unità del diritto e l'unificazione della giurisprudenza, diviso in cinque cassazioni regionali (Firenze, Torino, Roma, Napoli, Palermo) con inevitabili conflitti di giurisdizione e difformità tra la giurisprudenza dell'una o dell'altra corte.

Questo primo passo nella direzione dell'unificazione del sindacato di legittimità fu l'affidamento alla sola Corte di cassazione di Roma di una funzione particolare: quella di dirimere i "conflitti di giurisdizione tra autorità giudiziarie già dipendenti da diverse corti di cassazione, tra tribunali ordinari e tribunali speciali" (art. 3 legge n. 2837 del 1875). Inoltre lo stesso art. 3 demandava alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi tra privati e Pubblica Amministrazione per violazione di legge.

Una vera e propria unificazione vi fu con la legge 6 dicembre 1888, n. 5825, che riunì nella Corte di cassazione di Roma le competenze in materia penale spettanti in precedenza alle altre corti, sopprimendone di conseguenza le rispettive sezioni penali delle Corti di cassazione di Torino, Firenze, Napoli, e Palermo.

Per completare l'unificazione però occorrerà attendere il R. Decreto 24 marzo 1923, n. 601 che trasferì alla Corte di cassazione di Roma anche le competenze in materia civile, abolendo così le altre corti.

La normativa regolamentare attuativa di tale innovazione consolidò un sistema giudiziario con un'unica Corte di cassazione. Con il cit. r.d. 24 marzo 1923, n. 601 (riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno), fu decretata l'abolizione delle Corti regionali e il trasferimento di tutte le loro competenze a Roma, presso quella che allora assunse il nome di Corte di cassazione del Regno. Ma ciò che interessa soprattutto è l'art. 61 del R.D. del 30 dicembre 1923, n. 2786, che - in linea di continuità con la simmetrica norma dell'ordinamento giudiziario del 1865 (art. 122 r.d. n. 2626/1865) - stabiliva: "La Corte di cassazione è istituita per l'esatta osservanza delle leggi ed è unica per tutto il regno, con sede in Roma".

L'art. 65 dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ha poi demandato alla Corte di cassazione il compito di assicurare «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge» nonché «l'unità del diritto oggettivo nazionale», di regolare i conflitti di competenza e di attribuzione e di adempiere gli altri compiti attribuiti dalla legge. Tale disposizione è tuttora vigente e continua ad assegnare alla Corte di cassazione la funzione di «nomofilachia»; funzione che, in epoca repubblicana, ha rilievo costituzionale in ragione dell'assegnazione alla Corte di cassazione del sindacato per violazione di legge *ex art.* 111, settimo comma, Cost.

2. L'ufficio del Massimario della Corte di cassazione. Nel contesto della riforma del 1923 che portò all'unificazione della Corte di cassazione si aggiunge in funzione, per così dire servente, la previsione del R.D.L. 22 febbraio 1924, n. 268 che stabiliva che "presso la Prima Presidenza della Corte di cassazione sono addetti tre magistrati di grado non superiore a consigliere di appello [...] che sono alla diretta dipendenza del Primo Presidente della Corte di cassazione, dal quale ricevono le istruzioni occorrenti per il loro lavoro".

I magistrati addetti a questo ufficio di nuovo conio avevano il compito, tanto in materia civile quanto in materia penale, di monitorare i precedenti della Corte per registrare le continuità e segnalare le eventuali difformità.

E' questo il nucleo primigenio dell'Ufficio del Massimario¹, pressoché coevo della stessa unificazione della Corte di cassazione.

La formalizzazione, maggiormente strutturata, dell'Ufficio si avrà qualche tempo dopo. L'articolo unico della legge 28 giugno 1928, n. 1487, intitolato "Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno" stabilì: "E' istituito presso la Corte di cassazione un ufficio speciale per la preparazione dei ruoli di udienza, diretto da un magistrato della Corte di cassazione. All'ufficio sono addetti tre magistrati di grado non superiore a consigliere di corte di appello i quali sono applicati presso la prima Presidenza della Corte, ferme le applicazioni autorizzate del R.D.L. 22 febbraio 1924, n. 268".

Un vero e proprio Ufficio del Massimario venne espressamente istituito con l'art. 68 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) il quale, al primo comma, stabilisce: "Presso la Corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della Corte medesima designato dal Primo Presidente " e al terzo comma: "Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, sentito il Procuratore Generale della Repubblica".

¹ In generale per una completa ricostruzione v. A. SCRIMA, *Il massimario della Corte suprema di cassazione tra storia e attuali prospettive*, in *Obbligazioni e contratti*, 2012, 728.

Una volta unificati gli uffici del Ruolo e del Massimario, con decreto del Primo Presidente del 5 ottobre 1948 fu istituito il Massimario penale, in quanto l'attività relativa ai precedenti giudiziari era stata fino ad allora limitata al settore civile.

Il compito proprio dell'Ufficio del Massimario consiste nella estrazione e formazione dei precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione e, successivamente, alla loro diffusione, così partecipando alla funzione nomofilattica della Corte. In tale ambito la massimazione costituisce il cuore, il vero fulcro dell'attività espletata dall'Ufficio, che procede all'esame delle sentenze e delle ordinanze di legittimità ed estrae, sotto forma di "massima", i principi di diritto in esse affermati, cercando di isolare la logica e le ragioni della decisione, distinguendole dai passaggi argomentativi e dalle affermazioni di contorno (*obiter dicta*).

Proprio alla luce dell'art. 68 del R.D. n. 12 del 1941 l'Ufficio del Massimario nasce quindi come ufficio giudiziario, inserito con compiti autonomi nell'ambito dell'organizzazione della Corte di cassazione: essenzialmente la massimazione ufficiale sia nel campo civile che in quello penale. Tale evidenziazione significa anche che quella della massimazione è un'attività svolta tendenzialmente in autonomia rispetto ai collegi giudicanti che hanno pronunciato sentenze o ordinanze "massimate".

In epoca recente l'art. 26 del d.m. 30 settembre 1989, n. 334, recante il regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, ha previsto che "con decreto del Presidente della Corte di cassazione sono stabiliti i criteri per la individuazione delle sentenze dalle quali devono essere tratte le massime e per la redazione delle stesse".

Vari decreti dei Primi Presidenti succedutisi nel tempo hanno ulteriormente meglio definito le funzioni del Massimario.

Più recentemente al Massimario è stata aggiunta la figura dell'assistente di studio (art. 74 d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013). I magistrati con funzioni di assistente di studio svolgono attività presso la sezione della Corte di cassazione cui sono addetti. Essi collaborano alla formazione dei ruoli d'udienza, redigono progetti di provvedimenti su singoli ricorsi, di varia complessità, e relazioni su orientamenti della giurisprudenza. I magistrati assistenti possono svolgere, a seconda delle circostanze, attività di classificazione del ricorso, progetti di provvedimento, informazione di orientamento, funzionale all'attività della sezione ordinaria, su questioni di ordine generale.

Da ultimo l'art. 1 d.l. n. 168 del 2016, conv. in l. n. 197 del 2016, ha previsto che il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

3. La massimazione ad opera dell'Ufficio del Massimario. Le massime di giurisprudenza sono elaborate dall'Ufficio del Massimario ad opera dei magistrati ad esso addetti.

Le massime sono principi di diritto - in genere formulati in termini generali ed astratti, ma non di rado espressi con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio di

cassazione - estratti dalle pronunce della Corte (sentenze ed ordinanze). Non sono degli abstract del caso di specie, utili per la ricerca del precedente; sono le tessere del quadro giurisprudenziale che si compone nel progressivo esercizio della funzione nomofilattica della Corte di cassazione e che si consolida nel c.d. diritto vivente..

Lo spoglio di tutte le pronunce della Corte e la massimazione di quelle che enunciano nuovi principi di diritto nonché di alcune di quelle che ribadiscono, in termini di conformità, principi già affermati in precedenza per registrare il filo di continuità della giurisprudenza, è una peculiarità virtuosa della Corte di cassazione e che manca invece, ad es., nella nomofilachia parallela del Consiglio di Stato nelle materie di competenza del giudice amministrativo. Oltre ad essere garanzia di trasparenza, questo monitoraggio continuo costituisce il principale strumento per realizzare quella fedeltà ai precedenti che rappresenta una proiezione del principio di eguaglianza: la proclamazione della legge come eguale per tutti implica che la sua interpretazione sia tendenzialmente uniforme e che il regime delle impugnazioni converga verso questo risultato.

Ovviamente le massime non possano sostituire i provvedimenti giudiziari, sentenze ed ordinanze della Corte, che fanno la “giurisprudenza”. Però le massime ne rappresentano la ricognizione sistematica in termini di sequenza di principi di diritto.

Nella redazione delle massime, si mira ad isolare il principio di diritto enunciato (non meramente applicato) dal provvedimento massimato che va a comporre, come tessera di un mosaico, il quadro degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. La massima tende a rappresentare sinteticamente il principio affermato nel provvedimento massimato e, solo se necessario, ne riproduce anche la *ratio*, ma senza ripercorrere il provvedimento massimato nel suo *iter* argomentativo e senza che siano massimati le digressioni e gli *obiter dicta*.

La massima ha un suo contenuto essenziale, che consiste nell'enunciazione del principio di diritto, isolato dalle affermazioni contenute nel provvedimento massimato, ed un accessorio eventuale, costituito, quando possibile, da una sintesi della *ratio decidendi*. Il procedimento logico di formazione della massima può seguire un percorso ascendente, partendo dal “caso” ed operandone la sussunzione nella fattispecie astratta per specificarne il contenuto precettivo nella formulazione di un principio di diritto di specie, oppure un percorso discendente di tipo sillogistico che, muovendo da un assunto-premessa, perviene, attraverso una concatenazione logica, all'affermazione del principio di diritto in termini generali ed astratti.

Quindi il testo della massima *deve* consentire la immediata comprensione del principio di diritto nel suo contenuto essenziale e *può* indicarne nel suo contenuto accessorio il procedimento logico generativo del precedente. A questo contenuto più ampio mira, quando possibile, soprattutto la massimazione civile. La massimazione penale tende invece a privilegiare il contenuto essenziale e più asciutto della massima.

La diffusione delle massime avviene attraverso soprattutto le banche date del sistema Italgire ed il suo sistema informatico di ricerca. Ma fino agli anni ottanta rimaneva ancora consultabile uno schedario cartaceo delle massime e vi era una pubblicazione mensile di tutte le massime, civili e penali, “prodotte” dal Massimario.

Le massime, corredate dei tioletti, dei riferimenti classificatori e dell'indicazione dei precedenti giurisprudenziali conformi (CONF) o difformi (DIFF) o comunque concernenti la materia in questione (VEDI) nonché dei riferimenti normativi specificamente attinenti alle massime, in essi comprendendosi anche i contratti e gli accordi collettivi, vengono inserite nell'archivio informatico del Centro elettronico di

documentazione (CED) (sistema Italgjureweb), il cui servizio é accessibile anche ai privati, previa stipula di apposita convenzione, mediante collegamento in rete *Internet*.

In particolare é stato creato, per il settore civile, un canale di ricerca informatica dedicato ai principi consolidati (CERTALEX), al fine di facilitare l'operatore nella selezione dei principi costituenti il diritto vivente, utilizzabili come parametro per la valutazione dell'inammissibilit  del ricorso (art. 360-*bis* n. 1 c.p.c.).

Inoltre l'Ufficio del Massimario cura la redazione delle notizie di decisione che vengono inserite in rete nel Servizio Novit  (ora "Recentissime dalla Corte" del sito web della Corte di cassazione <http://www.cortedicassazione.it/>). Si offre cos  agli utenti la possibilit  di conoscere in tempi brevi rispetto alla pubblicazione dei relativi provvedimenti, i principi di diritto innovativi o su questioni nuove o di massima di particolare importanza affermati dalla Corte.

Il Massimario poi redige una rassegna annuale di giurisprudenza sia nel settore civile che in quello penale.

Quanto in particolare all'attivit  di massimazione va segnalata la progressiva riduzione della elaborazione di massime.

Nel corso degli anni il "prodotto" del Massimario in termini di numero di massime   sensibilmente mutato. Se si pongono a confronto la massimazione dei provvedimenti civili in un anno recente (2016) e quella di vent'anni prima (ad es. 1985), ci  che maggiormente risalta   la riduzione della percentuale della massimazione.

Nel 1985 si sono massimate 4092 provvedimenti (sentenze o ordinanze) su un totale di 6577 pronunce nell'anno e sono state estratte 5746 massime. Quindi mediamente venivano massimati due provvedimenti su tre (circa il 62%) e si estraevano - sempre mediamente - poco meno di tre massime ogni due provvedimenti. Vi erano poi i provvedimenti di cui era solo predicata la conformit  a precedenti provvedimenti (301): non vi era una massima, ma una scheda di mera conformit , assai utile per creare la rete dei richiami. Per tutte gli altri provvedimenti - quelli non massimati - si redigeva comunque una scheda con i meri dati della pronuncia; ci  assicurava la completezza dell'archivio CIVILE (all'epoca non c'era l'archivio delle sentenze in testo integrale SNCIV).

Nel 2016 i provvedimenti civili pubblicati, nel complesso, sono pi  che triplicati raggiungendo il numero 27.589. Le massime sono state 4573, con una percentuale di massimazione di circa il 14% .

Quindi la percentuale di massimazione   calata sensibilmente, mentre il numero di massime in assoluto   sostanzialmente stabile.

Un altro dato significativo di comparazione   relativo alle annotazioni di difformit , apposte in calce alle massime, che sono un indice di possibili contrasti di giurisprudenza. Nel 1985 su un totale di 5746 massime ce ne sono 91 con l'annotazione di difformit . Nel 2016 su un totale di 4573 massime ce ne sono 123 con l'annotazione di difformit . Indirettamente questo dato sta a significare che, nonostante l'incremento notevole dei provvedimenti pronunciati dalla Corte, i contrasti di giurisprudenza si mantengono pressoch  stabili nel numero.

La massimazione dei provvedimenti penali si attesta su numeri simili (circa quattromila massime l'anno). Per  l'indicazione di difformit  nelle massime penali   pi  ricorrente che in civile. Nel 2016 - anno che vede ad oggi 3122 massime nell'archivio PENALE (ma il numero complessivo   destinato a crescere) - quelle che recano una indicazione di difformit  sono 586.

Mette conto rilevare che l'annotazione di difformità è una peculiarità degli archivi CIVILE e PENALE della Corte di cassazione - quelli che nel sistema Italgireweb raccolgono rispettivamente le massime della giurisprudenza civile e penale di legittimità - perché mostra un approccio neutrale ed analitico della propria giurisprudenza; è un importante elemento di trasparenza; vale a far emergere i punti di discontinuità della giurisprudenza per attivare la composizione o il superamento del contrasto.

L'annotazione di difformità rientra tra le attività della massimazione ed implica il delicato compito di comparazione del principio di diritto contenuto nella pronuncia in esame con quelli in precedenza affermati dalla Corte.

I livelli differenziati di massimazione sono attualmente tre: ossia l'esito dell'esame del provvedimento da parte del Massimario - una volta escluso che il provvedimento sia da non massimare (perché non contiene principi di diritto o perché fa applicazione di principi di diritto già massimati e successivamente evidenziati con schede di conformità) - può condurre ad uno di questi tre esiti:

a) la sentenza esprime (o fa applicazione di) un principio di diritto già massimato, ma non c'è - nella banca dati CIVILE - un seguito di conformità ovvero c'è, ma in numero esiguo. La sentenza è allora evidenziata con una mera scheda di conformità (*id est*: la massima che potrebbe estrarsi dalla sentenza è conforme ad una massima già esistente nell'archivio CIVILE), la cui utilità risulta soprattutto nelle ricerche fatte con l'utilizzo della rete dei riferimenti giurisprudenziali.

b) La sentenza esprime un principio di diritto "conforme alla giurisprudenza della Corte", che può condurre all'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360 *bis* c.p.c.. La massima che si estrae è evidenziata con una sorta di marcatore: la dicitura CERTALEX. E' questa la giurisprudenza venuta in rilievo in sede di c.d. filtro di ammissibilità *ex art. 360 bis*.

c) La sentenza è massimata secondo i criteri in uso al Massimario.

Le schede di conformità e le massime CERTALEX sono strumenti utili al fine del monitoraggio della giurisprudenza di legittimità.

4. La rete dei precedenti. Gli archivi che in Italgireweb raccolgono le massime della giurisprudenza della Corte di cassazione (CIVILE e PENALE) ne offrono una visione statica, mentre il profilo dinamico è affidato al confronto diacronico delle massime risultante dalla rete dei richiami di conformità, di difformità o di mera contiguità presente in entrambi tali archivi; richiami (CONF, DIFF e VEDI) apposti alle massime dai magistrati dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione.

E' stato realizzato ed è in corso di sperimentazione dall'Ufficio del Massimario e dal CED della Corte un progetto di etichettatura automatica e dinamica delle massime che soddisfino determinati requisiti in termini di conformità di precedenti in modo da creare uno spaccato - non statico, ma dinamico in quanto suscettibile di essere mutevole nel tempo - che esprima quella giurisprudenza che in un certo momento può dirsi "formata", e quindi maggiormente affidabile. Si potrebbe anche parlare di "giurisprudenza consolidata" - termine che in realtà ha una connotazione statica - ma solo se si intende che la giurisprudenza etichettata è quella "consolidata" in un certo momento; la quale potrebbe perdere questa connotazione in un momento successivo. Quindi è preferibile parlare di giurisprudenza che ha raggiunto, in un certo momento, un grado di maturazione, per essere stata affermata più volte in termini di conformità e non più contraddetta da pronunce in termini di difformità; ciò che la rende appunto

maggiormente affidabile. Il significato di questa etichetta - denominata CERTANET (ossia: "certezza" - nel senso di maggiore affidabilità - attraverso la rete - "net" - dei richiami), che si affianca a CERTALEX, di cui si è già detto - è proprio questo: la massima così etichettata esprime un principio di diritto che è stato affermato in termini conformi più volte in epoca recente senza che vi siano massime successive difformi.

Questa etichetta CERTANET sarà assegnata in modo automatico, secondo una procedura informatica elaborata dal CED, e dinamico perché costantemente verificata nel tempo, sicché l'etichetta, venendo meno le condizioni date, sarà rimossa altrettanto automaticamente.

L'etichettatura delle massime con CERTANET e l'evidenziazione con CERTALEX, in sinergia tra loro, avranno l'effetto di evidenziare un nucleo di nomofilachia "forte" che per l'utente si segnalerebbe come giurisprudenza maggiormente affidabile e per i giudici di merito si porrebbe come naturale parametro di giudizio, seppur non vincolante per essere il giudice soggetto solo alla legge.

In proposito sia consentito rinviare a *Il progetto CERTANET nel sistema Italgire della Corte di cassazione*, in *Scritti dedicati a Maurizio Converso*, Roma, 2016, 23 ss..

5. La “forza” dei precedenti: la forma attenuata del principio “stare decisis”. La normativa processuale più recente del giudizio civile di cassazione ha segnatamente messo in campo strumenti diretti appunto a rafforzare l’“uniforme interpretazione della legge”.

In particolare l’art. 1, comma 2, legge 14 maggio 2005 n. 80, nel delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile, ha espressamente previsto come principio e criterio direttivo quello di disciplinare il processo di cassazione “in funzione nomofilattica”; tale è stata la riforma recata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Dal bilanciamento di queste due esigenze contrapposte (assoggettamento del giudice solo alla legge e principio di eguaglianza coniugato al principio dell’unità del diritto oggettivo nazionale) emerge dunque una forma “debole” del principio dello *stare decisis* al quale si è conformato il processo civile di cassazione dopo le riforme del 2006 (d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) e del 2009 (legge 18 giugno 2009 n. 69), alle quali si è aggiunto l’ultimo intervento legislativo in materia (art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134).

Il ruolo della Corte di cassazione nella sua funzione nomofilattica ha avuto nuovo impulso a seguito di questa riforma, che ha introdotto significative novità nel processo civile ed in particolare ha posto due norme specificamente dirette nel senso di perseguire l’obiettivo della tendenziale unificazione della giurisprudenza (l’art. 374 da un lato e l’art. 420-*bis* dall’altro) ed altre norme (l’art. 363, l’art. 384, l’art. 360-*bis*) parimenti orientate.

Le prime due disposizioni (art. 374 e art. 420-*bis*) afferiscono direttamente all’attività interpretativa del giudice, rispettivamente della sezione semplice della corte di cassazione rispetto a quella delle sezioni unite e dei giudici di merito rispetto a quella della corte di cassazione. Come si vedrà non si tratta di un vincolo interpretativo, ma comunque c’è un vincolo processuale che tocca l’attività interpretativa.

Altre due disposizioni (art. 384 e art. 363) riguardano – in chiave incentivante – la produzione di principi di diritto ad opera della corte di cassazione.

Un'ulteriore disposizione (art. 360-*bis*) assegna un particolare rilievo – in termini di ammissibilità del ricorso (il c.d. “filtro”) – ai principi di diritto affermati dalla corte di cassazione.

Nel loro insieme queste disposizioni realizzano appunto una forma “debole” del principio dello *stare decisis* – “debole” nel senso che non si arriva ad un vero e proprio sistema di *binding precedent* – ma in tal modo il nostro ordinamento si avvicina a quelli di *common law* perché comunque il precedente, pur sempre non vincolante, viene presidiato con misure processuali – di cui si viene ora a dire per cenni – dirette a favorire l'attività nomofilattica della corte di cassazione.

6. La “giurisprudenza conforme” quale parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione (art. 360 *bis* c.p.c.): il recente intervento delle Sezioni Unite civili (sent. n. 7155 del 2017). In chiave di rafforzamento della funzione nomofilattica è in particolare l'art. 360 *bis* c.p.c.. L'art. 47, comma 1, lett. *a*), l. 18 giugno 2009, n. 69, ha inserito nel codice di rito tale disposizione recante una specifica prescrizione sull'“inammissibilità del ricorso”. Prevede che il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi da confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

All'origine di questa disposizione c'è un testo, inizialmente approvato da un ramo del Parlamento, che prevedeva in positivo i requisiti di ammissibilità del ricorso. Era questo il “filtro” all'accesso al giudizio di cassazione perché si imponeva una verifica in positivo di alcune condizioni perché la Corte fosse chiamata a deliberare il ricorso.

Però in questi termini la norma era di assai dubbia compatibilità con l'art. 111, settimo comma, Cost. che assicura nei confronti di tutte le sentenze la possibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge. Garanzia essenziale ed indefettibile della giurisdizione perché deriva direttamente dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Se tutti sono uguali innanzi alla legge occorre un regime delle impugnazioni tale che assicuri che la legge sia interpretata negli stessi termini per tutti; di qui la funzione nomofilattica della corte di cassazione cui è servente la generale possibilità del ricorso per violazione di legge.

La disposizione è stata quindi riformulata nei termini di cui al vigente art. 360 *bis* con l'individuazione delle due menzionate ipotesi di inammissibilità del ricorso.

Quanto al riferimento ai “principi regolatori del giusto processo”, di cui il ricorrente assuma la violazione, questi non possono che riguardare censure in rito e quindi sono comprese nel più ampio genere dei motivi di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 atteso che parimenti la loro inosservanza comporta la nullità della sentenza o del procedimento.

Nell'uno e nell'altro caso – sia che il ricorrente denunci più in generale la violazione di regole processuali che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, sia che denuncia più specificamente la violazione dei principi regolatori del giusto processo – la censura può essere, per le ragioni più varie, manifestamente infondata. Se la manifesta infondatezza riguarda quest'ultimo genere di censure “processuali” (ossia la violazione delle regole del giusto processo) essa ridonda in inammissibilità del ricorso, ed anzi in manifesta inammissibilità del ricorso. Il “*novum*” appare quindi di assai ridotta portata se si considera che limitate sono le differenze tra

manifesta infondatezza e manifesta inammissibilità del censura: il procedimento in camera di consiglio è lo stesso; analogo è l'effetto di non accoglimento del ricorso e di preclusione alla riproposizione dello stesso; comunque c'è la soccombenza del ricorrente al fine della condanna al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato; la differenza più apprezzabile risiede nel disposto dell'art. 334, secondo comma, c.p.c. per cui dall'inammissibilità – e non invece dall'infondatezza – del ricorso consegue *ex se* la perdita di efficacia del ricorso incidentale.

L'altra ipotesi considerata dall'art. 360 *bis* c.p.c. (quella di cui al n. 1) è all'apparenza meno evidente perché non si predica espressamente la manifesta infondatezza della censura come nell'ipotesi del n. 2.

L'ipotesi è quella della sentenza impugnata che ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e su di esse si appuntano i motivi di ricorso per violazione di legge in senso ampio.

A fronte di siffatte censure, che quindi investono questioni di diritto già in passato esaminate dalla corte, si profila una duplice evenienza secondo il n. 1 dell'art. 360 *bis*.

E' possibile che l'esame dei motivi offra elementi di novità per cui la corte sia chiamata a confermare o a mutare il suo precedente orientamento. La censura deve quindi essere specificamente orientata verso un invocato *revirement* che, per essere plausibilmente richiesto, deve fondarsi su argomenti nuovi e diversi da quelli già in precedenza esaminati dalla corte stessa. Non è necessario che la novità delle argomentazioni conduca decisamente al mutamento di giurisprudenza; può anche essere l'occasione per confermare il precedente orientamento arricchendolo di ulteriori ragioni del decidere. In questo caso il ricorso è, sotto questo profilo, ammissibile e la corte è chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla questione di diritto pur già esaminata in precedenza.

L'altra evenienza è che i motivi di ricorso *non* offrano elementi di novità, pur contrastando, sulla specifica questione di diritto, la precedente giurisprudenza della corte che quella questione ha già deciso. Il ricorso allora – dispone l'art. 360 *bis* – è inammissibile.

Va però considerato che la prescrizione dell'art. 111, settimo comma, Cost. pone una regola generale elevandola a rango di garanzia costituzionale; il collegamento con l'art. 3, primo comma, Cost. fa poi predicare anche il carattere di diritto fondamentale di tale garanzia. Da ciò discende la necessità di un'interpretazione adeguatrice dell'art. 360 *bis* che innesti nella fattispecie del n. 1 una valutazione di manifesta infondatezza della censura, in simmetria peraltro con quanto espressamente previsto per la fattispecie del successivo n. 2. Ossia non basta che il ricorso non offra elementi di novità in ordine alla questione di diritto che pone e che è già stata decisa dalla corte; è necessario anche che la corte ritenga corretto e quindi confermi il proprio precedente orientamento per le ragioni già espresse dalla propria giurisprudenza sicché la censura che muove il ricorrente si appalesa come manifestamente infondata. Ed anche in tal caso – come nella fattispecie di cui al successivo n. 2 – la manifesta infondatezza ridonda in inammissibilità (o manifesta inammissibilità) del ricorso.

L'innesto (nel n. 1) della valutazione sulla (in)fondatezza della censura non rappresenta una sorta di espediente argomentativo per dare copertura costituzionale alla disposizione.

E' ben possibile che il ricorrente ponga una questione di diritto già decisa dalla corte secondo un precedente al quale ha prestato adesione la sentenza impugnata e che il

ricorrente, invocandone il *revirement*, non indichi elementi nuovi, ma riproponga quelli già valutati in precedenza dalla corte; evenienza questa abbastanza comune nel contenzioso seriale.

In questo caso secondo il disposto del n. 1 dell'art. 360 *bis*, nella sua formulazione testuale, il ricorso sarebbe inammissibile; sarebbe quindi precluso alla corte di valutare diversamente le argomentazioni poste dal ricorrente a fondamento del suo motivo, ancorché già valutate dalla corte stessa in una sua precedente pronuncia (o anche in plurime precedenti pronunce). Se così fosse però da una parte la corte si troverebbe ad essere vincolata al suo precedente – una parziale ma rigida applicazione del canone dello *stare decisis* tipico di altri ordinamenti processuali - laddove l'art. 101, secondo comma, Cost. prevede che il giudice è soggetto (solo) alla legge; d'altra parte sarebbe frustrata la garanzia costituzionale prevista dal settimo comma dell'art. 111 Cost. che assicura in ogni caso il ricorso al sindacato di legittimità della corte di cassazione. La lettura testuale dell'art. 360 *bis*, n. 1, risulterebbe poi anche asistemica perché il canone dello *stare decisis* trova comunque un'attuazione "attenuata" (e perciò compatibile con l'art. 111, settimo comma, Cost.) nel giudizio di cassazione e segnatamente nell'art. 374 c.p.c. (che riserva alle sezioni unite il *revirement* sulla propria giurisprudenza) e nell'art. 420 *bis* (che assegna alla sentenza interpretativa della normativa collettiva di livello nazionale una qualche incidenza sugli altri giudizi di merito). In particolare l'art. 374 considera proprio l'ipotesi della questione di diritto già decisa dalla giurisprudenza di legittimità, ed anzi dalla giurisprudenza delle sezioni unite, in un certo modo e che la corte stessa, a sezione semplice, ritenga possa essere decisa diversamente, a prescindere dal fatto che il ricorrente abbia, o meno, dedotto argomenti nuovi a sostegni dell'invocato *revirement*. Sarebbe asistemico – e quindi incoerente – leggere nell'art. 360 *bis*, n. 1, un più rigido vincolo allo *stare decisis* che l'art. 374 non pone neppure in riferimento alla giurisprudenza delle sezioni unite.

Quindi se il ricorrente, nel porre una questione di diritto già decisa in precedenza dalla corte, non offre elementi nuovi che richiedano di mutare – o anche confermare – l'indirizzo giurisprudenziale contestato, il motivo è inammissibile solo se manifestamente infondato, ossia se la corte, anche semplicemente richiamando il proprio precedente, ritenga di ribadire *tout court*, il proprio orientamento. In questo senso è stato il primo intervento delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051).

Recentemente, dopo che qualche pronuncia di Sezione semplice si era consapevolmente discostata da questo orientamento, le Sezioni Unite hanno riesaminato la questione rettificando il precedente arresto del 2010: si tratta pur sempre di un dispositivo di inammissibilità e non già di manifesta infondatezza nel senso che è applicabile il regime giuridico dell'inammissibilità quanto in particolare alla sorte del ricorso incidentale tardivo *ex art. 334 c.p.c.* (per cui se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia). Però è una inammissibilità che si fonda su una valutazione di merito perché la Corte valuta il ricorso – o anche il singolo motivo di ricorso – come manifestamente infondato. Quindi, anche se la pronuncia impugnata si è adeguata a quella che era la giurisprudenza affermata in quel momento (ossia al momento della pronuncia stessa) ed il ricorrente, nel proporre il ricorso per violazione di legge non abbia offerto elementi critici o non ne abbia offerto di nuovi rispetto a quelli già in precedenza presi in considerazione e valutati da tale giurisprudenza, non di meno rileva in particolare l'eventuale *jus superveniens*. Ipotesi questa tanto più rilevante ora che le Sezioni Unite hanno

affermato che se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l'accoglimento dell'impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di precedente impugnazione specifica di quest'ultima e quindi è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di tale *ius superveniens* anche se in grado d'appello non ci sia stata una censura relativa alla parte dipendente e pertanto il motivo afferente la parte dipendente (per violazione dello *ius superveniens*) va esaminato nel merito anche se i motivi sulla parte principale sono infondati (Cass., sez. un., 27 ottobre 2016, n. 21691).

Parimenti in generale rileva l'eventuale giurisprudenza sopravvenuta che in ipotesi abbia già operato un *revirement* rispetto a quella alla quale aveva aderito la pronuncia impugnata, pur se non criticata adeguatamente dal ricorrente.

Inoltre rileva l'eventuale autonomo diverso convincimento del collegio giudicante che, in ragione del principio *iura novit curia*, strettamente coniugato alla garanzia costituzionale del sindacato di legittimità di cui all'art. 111, settimo comma, Cost., ritenga di operare il *revirement* di giurisprudenza ovvero di sollecitarlo alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c..

Si tratta quindi alla fine di una valutazione di merito di manifesta infondatezza alla quale però il legislatore, nella sua discrezionalità nel disegnare le regole del processo, lega il regime processuale dell'inammissibilità.

Non solo questa è la puntualizzazione del recente intervento delle sezioni unite (Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155). Va sottolineata anche l'affermazione che questa speciale inammissibilità, che pur fondandosi su una valutazione di merito, ha il regime processuale comune delle pronunce di inammissibilità in rito, può riguardare anche singoli motivi. La Corte può limitarsi, in riferimento ad alcuni motivi e non necessariamente all'intero ricorso, a rilevare che la pronuncia impugnata ha fatto applicazione della giurisprudenza di legittimità e che i motivi non offrono elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

Per una singolare coincidenza questa affermata utilizzazione parcellizzata della categoria dell'inammissibilità, fatta dalla citata sentenza delle sezioni unite civili del 2017, si rinviene in simmetria anche in una quasi coeva pronuncia delle sezioni unite penali (Cass., sez. un. pen., 14 febbraio 2017, n. 6903) che ha affermato che l'ammissibilità del ricorso per cassazione per i motivi relativi ad uno dei reati oggetto della pronuncia impugnata non determina l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per altri concorrenti reati in relazione ai quali i motivi del ricorso siano inammissibili e quindi preclude per detti reati, in relazione ai quali si è formato il giudicato parziale, la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello.

7. L'interesse “nomofilattico” alla trattazione del ricorso in udienza pubblica nel nuovo rito del giudizio civile di cassazione (le ordinanze nn. 5533 e 8869 del 2017). La recente riforma di cui alla legge n. 197 del 2016 (di conversione del d.l. 168 del 2016 sull'efficienza della giustizia civile in Corte di cassazione) – che novella alcuni articoli del codice di rito (artt. 375, 376, primo comma, 377, 379, 380-bis, 380-ter, 390, 391, 391-bis) e ne aggiunge uno di nuovo conio (380-bis.1) – introduce per la prima volta dal codice di procedura civile del 1940 il rito camerale non

partecipato come regola generale di trattazione del ricorso civile di cassazione capovolgendo il canone regola/eccezione.

Finora la regola era l'udienza pubblica e l'eccezione la adunanza in camera di consiglio; ora – ossia per i “nuovi” ricorsi, quelli depositati dopo l'entrata in vigore della legge, e per quelli pendenti ma non ancora fissati in udienza o in camera di consiglio - la regola diventa la adunanza di camera di consiglio e l'eccezione l'udienza pubblica.

La norma chiave è il nuovo secondo comma all'art. 375 c.p.c., che ora prevede che “la Corte a sezione semplice pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare”. Quindi, oltre i casi di cui al primo comma della stessa disposizione che parimenti prevedono il rito camerale per la Corte sia a sezioni unite, che a sezione semplice quando la Corte deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'art. 360, ovvero accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ed in disparte i casi di regolamenti di competenza o di giurisdizione (per i quali è previsto solo il rito camerale) la regola diventa la trattazione del ricorso in adunanza camerale, mentre l'eccezione dell'udienza pubblica è riservata all'ipotesi in cui “la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare”).

Il nuovo secondo comma dell'art. 375 capovolge il canone regola/eccezione: la regola sarà la trattazione del ricorso in adunanza di camera di consiglio, sia nella apposita sezione sia nelle sezioni semplici; l'eccezione (quando il ricorso presenta una questione di diritto di “particolare rilevanza”) sarà l'udienza pubblica. Quindi è presumibile che il rapporto suddetto si invertirà: molte più ordinanze pronunciate all'adunanza camerale e decisamente meno sentenze pronunciate all'udienza pubblica.

In realtà però il radicale cambiamento nel giudizio civile di cassazione non è solo nel rapporto tra udienza pubblica, che diventa recessiva, e adunanza camerale, che si presenta ora come rito ordinario, ma anche – e soprattutto - nella partecipazione delle parti all'una e all'altra.

Fino a quando l'udienza pubblica è stata la regola e la adunanza camerale ha costituito l'eccezione, il contatto diretto delle parti con la Corte è stato garantito in entrambe i riti: all'udienza pubblica i difensori delle parti hanno potuto svolgere le loro difese; all'adunanza camerale hanno potuto essere sentiti con un'interlocuzione orale nel processo che era sostanzialmente assimilabile alla difesa in udienza pubblica. Il tratto comune era la partecipazione possibile delle parti sia all'udienza pubblica che all'adunanza camerale; mentre nel giudizio penale di cassazione il rito camerale può essere, secondo i casi, sia partecipato che non partecipato.

Da questa regola generalizzata di partecipazione diretta si passa ad un canone regola/eccezione dipendente dal rito. La regola generale dell'adunanza camerale del nuovo secondo comma dell'art. 375, integrato dall'art. 380 *bis*.1, introdotto dalla legge n. 197 del 2016, non vede più la partecipazione delle parti che non sono sentite all'adunanza camerale, ma possono interloquire nel processo solo con una memoria da presentarsi non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. E' invece l'eccezione dell'udienza pubblica che prevede la partecipazione delle parti che possono discutere la causa esponendo le loro difese. Inoltre nel nuovo art. 380 *bis* non c'è più la facoltà per gli avvocati delle parti di essere sentiti all'adunanza camerale.

E' possibile che il nuovo rito influenzi la massimazione non già nel senso di introdurre un doppio binario come per la trattazione dei ricorsi, bensì è ragionevolmente prevedibile che le decisioni rese a seguito di adunanza camerale si appoggino maggiormente ai precedenti con stringhe motivazionali ricorrenti, poco idonee a generare nuovi principi di diritto. La formulazione dei quali sarà maggiormente ricorrente sulla base delle pronunce rese a seguito della trattazione del ricorso in udienza pubblica.

Questa prevedibile contrazione della massimazione secondo il rito può già registrarsi considerando la sesta sezione; la quale nell'anno corrente (2017) ha prodotto più del 40% dei provvedimenti della Corte (ad oggi 4005 su 9274), ma le massime estratte da tali provvedimenti rappresentano una percentuale quasi dimezzata rispetto a quelle estratte da provvedimenti resi all'esito di udienza pubblica (325 su 1405). Quindi, almeno sotto l'aspetto quantitativo, la nomofilachia della Corte risente del rito con cui il ricorso è trattato (adunanza camerale in sesta sezione *versus* udienza pubblica nella sezione ordinaria o sezioni unite).

Con il nuovo rito la distinzione sarà piuttosto tra ricorsi definiti in adunanza camerale (vuoi in sesta sezione che nella sezione ordinaria) e ricorsi definiti in udienza pubblica (nella sezione ordinaria o nelle sezioni unite). Questi ultimi saranno stati indirizzati all'udienza pubblica in ragione della "particolare rilevanza" (*ex art. 375*, secondo comma, c.p.c.) della questione di diritto che esso pone e quindi del suo "interesse nomofilattico". Il quale sussiste anche, ed a maggior ragione, nel caso in cui il ricorso ponga una questione di "particolare importanza" (*ex art. 374*, terzo comma, c.p.c.) che comporta l'assegnazione alle sezioni unite.

Il nucleo forte della nomofilachia si avvia quindi ad essere questo: le pronunce che definiscono ricorsi trattati in pubblica udienza sia dalla sezione ordinaria che dalle sezioni unite.

Però la trattazione del ricorso con il rito camerale, vuoi perché la questione è inammissibile, manifestamente infondata, o manifestamente fondata (*art. 375*, primo comma, c.p.c.), vuoi perché non è né di "particolare rilevanza" (*art. 375*, secondo comma, c.p.c.) né di "particolare importanza" (*art. 374*, terzo comma, c.p.c.), non esclude che la Corte possa fare nomofilachia affermando principi di diritto. Ossia è ben possibile che la questione che pone il ricorso si riveli di "particolare rilevanza" solo in sede di trattazione del ricorso a seguito della sua fissazione in adunanza camerale.

Qui però c'è un diverso regime processuale: mentre la sesta sezione rimette il ricorso alla sezione ordinaria per la trattazione in udienza pubblica (*art. 375*, secondo comma, e *380 bis*, ultimo comma, c.p.c.), non è previsto invece (ma ciò non vuol dire che sia escluso) che la sezione semplice che si trovi a trattare un ricorso in adunanza camerale (perché il presidente della sezione in sede di fissazione del ricorso ha ritenuto che questo non presenta questioni di "particolare rilevanza") rimetta il ricorso innanzi a sé medesima per la trattazione in udienza pubblica (perché invece il collegio ritiene che il ricorso presenti questioni di "particolare rilevanza"). Se – come sembra preferibile – la sezione semplice comunque possa decidere il ricorso in adunanza camerale, ci sarà certamente una nomofilachia prodotta in adunanza camerale (con ordinanze) non di rango diverso, né tanto meno inferiore, rispetto alla nomofilachia prodotta con provvedimenti (sentenze) pronunciati a seguito di udienza pubblica.

Sul punto però c'è, se non un vero e proprio contrasto di giurisprudenza, una diversità di interpretazioni.

Cass. 6 marzo 2017 n. 5533 ritiene che debba farsi applicazione analogica del secondo comma dell'art. 375 c.p.c. e quindi, come il collegio della sesta sezione può rimettere la trattazione del ricorso all'udienza pubblica innanzi alla sezione ordinaria, così anche il collegio della sezione ordinaria, che sta trattando il ricorso in adunanza camerale, può rimetterlo all'udienza pubblica innanzi alla stessa sezione ordinaria ove ritenga che il ricorso presenti questioni di "particolare rilevanza".

Invece Cass. 5 aprile 2017 n. 8869 ha affermato che - pur non essendo precluso al collegio della sezione ordinaria che sta trattando il ricorso in adunanza camerale, rinviare, sulla base di una valutazione di opportunità, la causa a nuovo ruolo per permettere una nuova fissazione che quindi potrà esser fatta innanzi alla medesima sezione in udienza pubblica perché ravvisa presentarsi una questione di "particolare rilevanza" - non di meno il collegio non è tenuto a far ciò, ma può decidere con il rito camerale la questione che il presidente della sezione ha ritenuto non di "particolare rilevanza" fissando la trattazione del ricorso in adunanza camerale, ma che il collegio invece ritiene esser di "particolare rilevanza".

Se invece il collegio ritiene che la questione di massima sia di "particolare importanza" può, con ordinanza interlocutoria, rimettere la decisione del ricorso al Primo Presidente per l'assegnazione alle sezioni unite in udienza pubblica e deve anzi farlo (ex art. 374, terzo comma, c.p.c.) se ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato in precedenza dalle sezioni unite ed applicabile al caso di specie.

Un elemento di criticità potrebbe esser dato dalla non agevole distinguibilità tra questione di "particolare rilevanza" (art. 375, secondo comma, c.p.c.) e questioni di "particolare importanza" (art. 374, terzo comma, c.p.c.). Ma se si considera che tale disposizione prevede in simmetria, come ipotesi di rimessione alle sezioni unite, le questioni di diritto già decise in senso difforme dalle sezioni semplici, si può ritenere che la concorrente fattispecie della questione di "particolare importanza", come distinta da quella di "particolare rilevanza", sia quella che vede profilarsi un potenziale contrasto di giurisprudenza. La rimessione alle sezioni unite sarebbe in tal caso fatta per prevenire un contrasto di giurisprudenza analogamente alla rimessione fatta per comporre un contrasto di giurisprudenza già sorto. Ma, in mancanza di un siffatto contrasto, già sussistente o solo potenziale, la questione di diritto può presentarsi solo come di "particolare rilevanza" (ex art. 375, secondo comma, c.p.c.) per essere decisa dalla sezione ordinaria con il rito dell'udienza pubblica.